RINNOVO PATTI PARASOCIALI

Il presente accordo di rinnovo (l'"**Accordo**") è sottoscritto tra:

Abbey Road S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), 40033, via Brigata Bolero 15, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Bologna al n. BO-541425, C.F. e P. IVA 03721371205 (di seguito, "**Abbey Road**"), titolare di n. 3.451.244 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe S.p.A. ("**Marzocchi Pompe**" o la "**Società**"), in persona del proprio legale rappresentante Paolo Marzocchi (di seguito, "**PM**"), il quale sottoscrive il presente Accordo anche in proprio, in relazione all'impegno dallo stesso assunto nel successivo art. 2.1, per l'ipotesi in cui società e/o persone fisiche a lui riconducibili acquistino, direttamente o indirettamente, partecipazioni in Marzocchi Pompe;

- da un lato -

Urban 90 S.r.l. con sede legale in Modena, 41121, viale Ciro Menotti 201, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle Imprese di Modena al n. MO-419081, C.F. e P. IVA 03804440364, titolare di 275.222 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, (di seguito, "**Urban 90**");

l'**Ing. Gabriele Bonfiglioli**, nato a Bologna (BO) il 28 gennaio 1966 e residente a Bologna (BO), via Ercolani 4, C.F. BNFGRL66A28A944Y, (di seguito, "**GB**"); che sottoscrive il presente Accordo anche in proprio, in relazione all'impegno dallo stesso assunto nel successivo art. 2.1, per l'ipotesi in cui società e/o persone fisiche a lui riconducibili acquistino, direttamente o indirettamente, partecipazioni in Marzocchi Pompe;

il **Sig. Andrea Zucchini**, nato a Bologna il 13 maggio 1957 e residente a Bologna via Santa Barbara 2, C.F. ZCCNDR57E13A944I, titolare di 102.353 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe (di seguito, "**AZ**" e congiuntamente a GB i "**Managers**");

- dall'altro lato -

di seguito congiuntamente le "**Parti**" e ciascuna singolarmente la "**Parte**".

Premesso che:

A. in data 21 giugno 2019, le Parti, unitamente ai Rag. Guido Nardi, al Rag. Marco Minghetti e dall'Ing. Aldo Toscano (gli "**Ex Managers**"), decidevano di stipulare patti parasociali con durata fino al 30.06.2023, al fine di consolidare la partecipazione del *management* dell'epoca alla governance e all'amministrazione della Società;

B. tra la fine del 2022 e il 2023, gli Ex Managers – per ragioni diverse tra loro – hanno terminato o stanno per terminare il proprio rapporto di lavoro con la Società;

C. con il presente Accordo, le Parti – come previsto dall'art. 3.1 dei suddetti patti parasociali – intendono rinnovare il contenuto dei medesimi, limitatamente alle disposizioni qui di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

1.1 Le Parti si accordano sulla conferma di GB quale amministratore delegato della Società, con i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 settembre 2018 (come modificati dai successivi verbali del 30.04.2021 e 25.07.22) a cui si rinvia.

1.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare una lista comune (la "**Lista**") ai fini delle elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale Lista dovrà essere composta come segue:

(i) nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione formato da 7 membri, la Lista sarà composta da:

- 4 componenti espressione di PM;
- GB;
- 1 altro componente scelto dai Managers;
- 1 componente dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, da indicare per ultimo in ordine progressivo;

(ii) nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione formato da 9 membri, la Lista sarà composta da:

- 5 componenti espressione di PM;
- GB;
- altri 2 componenti scelti dai Managers;
- 1 componente dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, da indicare per ultimo in ordine progressivo.

(iii) nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri, la Lista sarà composta da:

- 3 componenti espressione di PM;
- GB;

1 componente dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, da indicare per ultimo in ordine progressivo

1.3 Le Parti concordano che il candidato o i candidati contenuti nella Lista come espressione dei Managers saranno individuati con il voto favorevole della maggioranza delle azioni possedute da AZ e Urban90 (che in questa sede deve essere considerata espressione di GB). Resta inteso che, ai fini della comunicazione del nominativo di tale candidato o candidati, sarà sufficiente l'invio di una comunicazione ad Abbey Road – via raccomandata A/R o via *pec* – da parte del soggetto che abbia espresso detta maggioranza.

1.4 Le Parti concordano inoltre che in assenza della comunicazione di cui al precedente art. 1.3, nei tempi necessari alla presentazione della Lista, spetterà ad Abbey Road completare la Lista con i nominativi sostitutivi di proprio gradimento.

1.5 Nel caso in cui GB dovesse cessare per qualsiasi ragione il proprio rapporto di lavoro con la Società, verrà meno la possibilità di includerne il relativo nominativo nella Lista e spetterà ad Abbey Road l'individuazione di un nominativo in sostituzione di quello di GB.

1.6 La vigenza di un rapporto di lavoro con la Società rappresenta il presupposto *(i)* per la nomina dei Managers alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e *(ii)* per il mantenimento di detta carica (con conseguente impegno alle dimissioni per ciascun Managers che, dopo essere stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, cessasse il proprio rapporto di lavoro con la Società).

<u>Articolo 2 – Nuovi Soci</u>

2.1 Nell'ipotesi in cui società e/o persone fisiche rispettivamente riconducibili a PM o a GB acquistino una partecipazione in Marzocchi Pompe, PM e GB si impegnano rispettivamente a fare in modo che le suddette società e/o persone fisiche a ciascuno di essi riconducibili, aderiscano al presente Accordo e che, comunque, anche prima della loro formale adesione, pongano in essere condotte conformi al contenuto del presente Accordo e idonee a realizzarne le finalità come previste dal precedente art. **1**. Il presente impegno è assunto da PM e GB anche nei confronti dei rispettivi successori e aventi causa.

2.2 L'impegno di cui al precedente art. **2.1** è assunto anche dall'altro Manager, nell'ipotesi in cui società e/o persone fisiche a egli riconducibili (inclusi i rispettivi successori e aventi causa) acquistino una partecipazione in Marzocchi Pompe.

2.3 Il presente Accordo varrà pertanto anche come contratto a favore di terzo a norma dell'art. 1411 c.c. relativamente all'adesione delle suddette società e/o persone fisiche eventualmente interessate dall'applicazione dei precedenti artt. **2.1** e **2.2**.

Articolo 3 – Rinnovo degli impegni assunti fra i Managers e la Società

3.1 Data l'importanza strategica che i Managers continuano a rivestire per la Società, PM farà in modo che la Società rinnovi con questi ultimi (che a sua volta si vincolano in tal senso) i seguenti impegni, i quali, pertanto, andranno a sostituire qualsiasi altro accordo assunto in precedenza dalle Parti sul tema.

In particolare:

(a) PM farà in modo che – mediante sottoscrizione dell'accordo di cui all'**Allegato 1** – la Società riconosca a GB e ad AZ un *bonus* di risultato, da erogarsi nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste;

(b) mediante scambio delle comunicazioni di cui agli **Allegati 2** e **3**, GB e AZ stipuleranno con la Società un nuovo patto di stabilità per la prosecuzione del loro rapporto lavorativo con Marzocchi Pompe per un ulteriore periodo, rispettivamente, di 3 anni per GB e di 2 anni per AZ; contestualmente, GB e AZ rinnoveranno a favore di PM anche il patto di concessione di opzione *call*;

(c) infine, PM farà in modo che la Società, nell'ipotesi di licenziamento senza giusta causa di GB e/o AZ (nonché nell'ipotesi in cui GB e/o uno o AZ rassegnino le proprie dimissioni per giusta causa), si impegni ad acquistare (come da comunicazione sub **Allegato 4**) le azioni del Manager in questione ad un prezzo corrispondente alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni registrato nei sei mesi che precederanno l'invio della comunicazione di licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro degli ultimi sei mesi di quotazione su Euronext Growth Milan (o altro mercato di quotazione) oppure, in caso di *delisting*, ad un valore corrispondente a quello che dovrebbe essere determinato secondo le regole codicistiche in ipotesi di recesso del socio, da pagarsi in 3 (tre) rate trimestrali di pari importo, di cui la prima all'atto del trasferimento delle azioni, e infruttifere di interessi.

3.2 Tutti gli impegni di cui al precedente art. 3.1 entreranno in vigore a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo (secondo quanto disposto dal successivo art. 5) e rimarranno efficaci *(i)* sino al 30.06.2026, per quanto riguarda la posizione di GB e *(ii)* sino al 30.06.2025, per quanto riguarda AZ.

Articolo 4 – Pegno a favore di Maria Marzocchi

4.1 Le Parti riconoscono che su 550.000 azioni di titolarità di Abbey Road risulta ancora costituito un pegno a favore di Maria Marzocchi, con la previsione che i relativi diritti di voto spetteranno a quest'ultima e che, pertanto, PM non si assumerà alcuna responsabilità per

l'ipotesi in cui Maria Marzocchi voti in maniera difforme rispetto a quanto suggeritole dallo stesso in relazione all'attuazione del presente Accordo.

Articolo 5 – Durata, efficacia e inadempimento

5.1 Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dall'1 luglio 2023 e rimarrà efficace sino al 30 giugno 2026, potendo comunque essere rinnovato (anche solo parzialmente) a seguito di accordo scritto tra le Parti e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3.2 e dal successivo art. 6. Le Parti si impegnano sin da ora a valutare in buona fede la negoziazione di meccanismi per il rinnovo del presente Accordo.

5.2 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte per mezzo del presente Accordo, le Parti riconosco alla Parte non inadempiente il diritto di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione in forma specifica dei diritti derivanti dello stesso, salva ovviamente ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 6 – Scioglimento parziale

6.1 Le Parti danno atto che il presente Accordo si scioglierà parzialmente e cesserà di avere efficacia *(a)* nei confronti dei Managers che cessino qualora quest'ultimo cessi per qualsiasi ragione il proprio rapporto di lavoro con la Società e/o che cessino di essere azionisti della Società e/o *(b)* nei confronti di GB, ove Urban 90 cessi di essere azionista della Società.

Articolo 7 – Controversie

7.1 Le Parti si impegnano a risolvere in buona fede e amichevolmente qualsiasi controversia derivante o comunque relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o cessazione del presente Accordo. Nel caso in cui non fosse possibile pervenire ad una soluzione amichevole, le controversie che possano formare oggetto di compromesso, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Milano, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Le Parti convengono in ogni caso che la designazione di uno degli arbitri spetterà ad Abbey Road e la designazione di un secondo arbitro spetterà alle altre parti.

7.2 Per la risoluzione di tutte quelle controversie non arbitrabili, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 8 – Varie

8.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

8.2 Il presente Accordo trova causa giuridica nel rapporto societario tra le Parti e nella necessità per le medesime di disciplinare alcuni aspetti di tale rapporto che non potevano confluire nella regolamentazione statutaria.

8.3 Il presente Accordo (unitamente ai patti previsti dal precedente art. 3.1) costituisce il solo ed unico accordo tra le Parti in relazione a quanto in esso disciplinato e sostituisce ogni precedente accordo o contratto, verbale o scritto, intervenuto in precedenza tra le Parti in relazione a quanto stabilito dal presente Accordo.

8.4 Nessuna modifica o aggiunta al presente Accordo potrà avere efficacia ove essa non sia stata concordata per iscritto dalle Parti.

8.5 L'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi disposizione dell'Accordo non inficerà la validità o l'efficacia della restante parte dell'Accordo. Le Parti convengono, in buona fede, di sostituire

tale disposizione invalida o inefficace con un'altra valida ed efficace, avente per quanto possibile lo stesso effetto di quella invalida o inefficace.

8.6 Le Parti dichiarano che il presente Accordo ha costituito oggetto di espressa negoziazione in ogni suo punto; in conseguenza di ciò, il presente Accordo non viene sottoscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Bologna, 17/07/ 2023.

Abbey Road S.r.l.

Sig. Paolo Marzocchi

Urban 90 S.r.l.

Ing. Gabriele Bonfiglioli

Sig. Andrea Zucchini

ALLEGATO 1

Accordo per il riconoscimento di un Bonus di Risultato

Tra:

Marzocchi Pompe S.p.A., con sede legale a Zola Predosa (BO), in Via A. Grazia n. 2, Codice Fiscale e Partita Iva 03285900969, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Sig. Paolo Marzocchi (di seguito la "**Società**" e/o "**Marzocchi Pompe**");

- da una parte -

e

l'**Ing. Gabriele Bonfiglioli**, nato a Bologna (BO) il 28 gennaio 1966 e residente a Bologna (BO), in via Ercolani n. 4, c.f. BNFGRL66A28A944Y, (di seguito "**GB**");

il **Sig. Andrea Zucchini**, nato a Bologna (BO) il 13 maggio 1957 e residente a Bologna (BO), in via Santa Barbara n. 2, c.f. ZCCNDR57E13A944I, (di seguito "**AZ**");

GB e AZ sono denominati singolarmente il "**Manager**" e congiuntamente i "**Managers**";

- dall'altra parte -

di seguito ciascuna singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**".

Premesso che:

- l'approvazione del Piano Industriale 21-24, approvato con delibera del Cda del 30 marzo 2021 (il "**Piano**"), rende necessario assicurare alla Marzocchi Pompe una continuità di gestione da parte del *management* della Società, che prescinda dai rapporti contrattuali in essere fra le Parti,
- la Società intende perseguire tale obiettivo, riconoscendo a favore di ciascuno dei Managers un bonus di risultato, da erogarsi nel rispetto dei termini e delle condizioni qui di seguito riportate.

Tanto premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1) La Società riconosce a favore di ciascun Manager un bonus di risultato (il "Bonus di Risultato"), che verrà determinato nella misura del 2% del risultato di esercizio del bilancio consolidato, (il "Risultato"), con le seguenti condizioni:

- il 50% maturerà con il raggiungimento di almeno il 75% del Risultato previsto nel Piano;
- il restante 50% maturerà al raggiungimento del 100% del Risultato previsto nel Piano.

Il Bonus di Risultato, come sopra determinato verrà erogato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio d'esercizio.

2) Le Parti concordano che tale Bonus di Risultato non potrà essere in ogni caso superiore, nell'anno di erogazione, al 25% della R.A.L. in pendenza del patto di stabilità di cui all'**Allegato 2** ai patti parasociali ai quali il presente accordo è annesso, e che lo stesso Bonus di Risultato non dovrà essere erogato qualora il risultato lordo dell'esercizio in cui è stato calcolato sia negativo.

3) Il presente accordo sarà efficace a partire dall'1 luglio 2023 e rimarrà in vigore *(i)* sino al 30 giugno 2026, per quanto riguarda la posizione di GB e *(ii)* sino al 30 giugno 2025, per quanto riguarda la posizione di AZ.

4) Per tutta la durata del presente accordo, qualora il Consiglio di Amministrazione della Società approvi un nuovo piano industriale/business plan, il Bonus di Risultato – salvo che non sia diversamente pattuito per iscritto tra le Parti – verrà determinato sulla base dell'ultimo piano industriale/business plan approvato di volta in volta dalla Società, con conseguente automatica sostituzione nel testo dell'accordo di tale parametro di riferimento.

Stante l'interesse di ciascun Manager al buon andamento di Marzocchi Pompe, i Managers stessi accettano irrevocabilmente che il Bonus di Risultato determinato sulla base dei piani industriali/business plan successivamente approvati dalla Società possa essere di importo inferiore rispetto al Bonus di risultato dovuto alla luce del Piano, a condizione che tali successivi piani industriali siano in linea con

- l'andamento del mercato di riferimento di Marzocchi Pompe,
- la prassi del settore,
- l'andamento delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan, e
- in generale, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stessa.

5) Le Parti si impegnano a risolvere in buona fede e amichevolmente qualsiasi controversia derivante o comunque relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o cessazione del presente accordo. Nel caso in cui non fosse possibile pervenire ad una soluzione amichevole, le controversie che possano formare oggetto di compromesso, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Milano, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Le Parti convengono in ogni caso che la designazione di uno degli arbitri spetterà alla Società e la designazione di un secondo arbitro spetterà ai Managers.

Per la risoluzione di tutte quelle controversie non arbitrabili, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

6) Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo non sarà valida se non risultante da atto scritto debitamente firmato da tutte le Parti.

Bologna, 17/07/2023

per Marzocchi Pompe S.p.A.
Sig. Paolo Marzocchi

Ing. Gabriele Bonfiglioli

Sig. Andrea Zucchini

ALLEGATO 2.A

Patto di stabilità (testo per GB)

Via pec

Egr.
Ing. Gabriele Bonfiglioli
Via Ercolani n. 4
40122 - Bologna
(gabriele.bonfiglioli@ingpec.eu)

17/07/ 2023

OGGETTO: Patto di stabilità

Egr. Ing. Bonfiglioli,

alla luce della centralità del Suo incarico e dell'importanza strategica che riveste la Sua posizione (considerata anche la Sua esperienza nel settore e le Sue ottime conoscenze tecniche e finanziarie) per il futuro della Società, è nostro interesse garantire la stabilità del suddetto rapporto di lavoro per un ulteriore periodo di tempo, vale a dire dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2026. Ciò, a maggior ragione in questo momento, in cui tre dei dirigenti parte del vecchio *management* della Società hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con Marzocchi Pompe.

Durante il suddetto periodo, Lei si obbliga, pertanto,

a) a non recedere dal Suo rapporto di lavoro con Marzocchi Pompe, fatta eccezione *(i)* per il caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. (ipotesi che include anche il caso di gravi problematiche relative al Suo coniuge o ai Suoi parenti di primo grado), *(ii)* per il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (qualora si verifichi un evento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto), nonché

b) a non tenere volontariamente una condotta che legittimi Marzocchi Pompe a procedere al Suo licenziamento per giusta causa.

Quale controprestazione per l'impegno di stabilità da Lei assunto Marzocchi Pompe si impegna a versarLe un corrispettivo per la continuità in misura non superiore al 20% della Sua R.A.L., che verrà indicato a busta paga come "indennità di stabilità".

Con i migliori saluti,

Marzocchi Pompe S.p.A.

ALLEGATO 2.B

Patto di stabilità (testo per AZ)

Raccomanda A/R
anticipata via mail

Egr.
Sig. Andrea Zucchini
Via Santa Barbara n. 2
40137 - Bologna
(andrea.zucchini@marzocchipompe.com)

17/07/ 2023

OGGETTO: Patto di stabilità

Egr. Sig. Zucchini,

alla luce della centralità del Suo incarico e dell'importanza strategica che riveste la Sua posizione per il futuro della Società (considerata anche la Sua esperienza nel settore e le Sue ottime conoscenze tecniche e finanziarie), è nostro interesse garantire la stabilità del suddetto rapporto di lavoro per un ulteriore periodo di tempo, vale a dire dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2025. Ciò, a maggior ragione in questo momento, in cui tre dei dirigenti parte del vecchio *management* della Società hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con Marzocchi Pompe.

Durante il suddetto periodo, Lei si obbliga, pertanto,

a) a non recedere dal Suo rapporto di lavoro con Marzocchi Pompe, fatta eccezione *(i)* per il caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. (ipotesi che include anche il caso di gravi problematiche relative al Suo coniuge o ai Suoi parenti di primo grado), *(ii)* per il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (qualora si verifichi un evento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto), nonché

b) a non tenere volontariamente una condotta che legittimi Marzocchi Pompe a procedere al Suo licenziamento per giusta causa.

Quale controprestazione per l'impegno di stabilità da Lei assunto Marzocchi Pompe si impegna a versarLe un corrispettivo per la continuità in misura non superiore al 20% della Sua R.A.L., che verrà indicato a busta paga come "indennità di stabilità".

Con i migliori saluti,

Marzocchi Pompe S.p.A.

ALLEGATO 3.A

Inadempimento al patto di stabilità + concessione di opzione call (da parte di GB)

Via pec

Spett.
Marzocchi Pompe S.p.A.
Via A. Grazia n. 2
40069 - Zola Predosa (BO)

Alla cortese attenzione del
Sig. Paolo Marzocchi

17/07/ 2023

OGGETTO: Inadempimento patto di stabilità

Egr. Sig. Marzocchi,

con riferimento agli obblighi da me assunti con il patto di stabilità, perfezionatosi in data odierna mediante la presente accettazione, con cui mi sono impegnato, al fine di garantire la stabilità del rapporto di lavoro instaurato con Marzocchi Pompe per un ulteriore periodo di tempo, vale a dire dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2026,

(a) a non recedere dal rapporto di lavoro con Marzocchi Pompe, fatta eccezione *(i)* per il caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. (ipotesi che include anche il caso di gravi problematiche relative al mio coniuge od ai miei parenti di primo grado), *(ii)* per il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (qualora si verifichi un evento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); nonchè

(b) a non tenere volontariamente una condotta che legittimi Marzocchi Pompe a procedere al mio licenziamento per giusta causa;

riconosco e concedo al Sig. Paolo Marzocchi, per sé o per persona da nominare (in questo secondo caso, senza che nessun acquisto sia imputato o imputabile al Sig. Paolo Marzocchi), un'opzione *call* per l'acquisto delle azioni di Marzocchi Pompe di mia titolarità o di titolarità di Urban 90 S.r.l. per un corrispettivo complessivo pari a 70.000 Euro, da esercitare nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi da me assunti con il suddetto patto di stabilità.

Si precisa che, la suddetta opzione *call* trova giustificazione giuridico-economica, ed un corrispettivo in senso lato, nella struttura dell'operazione oggetto del contratto quadro del 30 marzo 2018 (sottoscritto, tra gli altri, anche da Lei e dallo scrivente), e nel fatto che, proprio per l'importanza strategica della mia posizione professionale in Marzocchi Pompe, ho avuto la possibilità di entrare nel capitale sociale della medesima (tramite Urban 90 S.r.l.), con una partecipazione pari al 4%, avente un valore nominale di Euro 261.722, a fronte di un investimento di Euro 70.000, con la conseguenza che in caso di violazione del patto di stabilità – strumentale all'esecuzione della suddetta operazione – non può risultare giustificata la permanenza in capo allo scrivente della suddetta partecipazione.

Con i migliori saluti,

Ing. Gabriele Bonfiglioli

ALLEGATO 3.B

Inadempimento patto di stabilità + concessione di opzione call (da parte di AZ)

Raccomanda A/R
anticipata via mail

Spett.
Marzocchi Pompe S.p.A.
Via A. Grazia n. 2
40069 - Zola Predosa (BO)

Alla cortese attenzione del
Sig. Paolo Marzocchi

17/07/ 2023

OGGETTO: Inadempimento patto di stabilità

Egr. Sig. Marzocchi,

con riferimento agli obblighi da me assunti con il patto di stabilità, perfezionatosi in data odierna mediante la presente accettazione, con cui mi sono impegnato, al fine di garantire la stabilità del rapporto di lavoro instaurato con Marzocchi Pompe per un ulteriore periodo di tempo, vale a dire dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2025,

(a) a non recedere dal rapporto di lavoro con Marzocchi Pompe, fatta eccezione *(i)* per il caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. (ipotesi che include anche il caso di gravi problematiche relative al mio coniuge od ai miei parenti di primo grado), *(ii)* per il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (qualora si verifichi un evento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto);. nonché

(b) a non tenere volontariamente una condotta che legittimi Marzocchi Pompe a procedere al mio licenziamento per giusta causa;

riconosco e concedo al Sig. Paolo Marzocchi, per sé o per persona da nominare (in questo secondo caso, senza che nessun acquisto sia imputato o imputabile al Sig. Paolo Marzocchi), un'opzione *call* per l'acquisto delle azioni di Marzocchi Pompe di mia titolarità per un corrispettivo complessivo pari a 70.000 Euro, da esercitare nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi da me assunti con il suddetto patto di stabilità.

Si precisa che la suddetta opzione *call* trova giustificazione giuridico-economica, ed un corrispettivo in senso lato, nella struttura dell'operazione oggetto del contratto quadro del 30 marzo 2018 (sottoscritto, tra gli altri, anche da Lei e dallo scrivente), e nel fatto che, proprio per l'importanza strategica della mia posizione professionale in Marzocchi Pompe, ho avuto la possibilità di entrare nel capitale sociale della medesima (direttamente), con una partecipazione pari al 1,56 %, partecipazione avente un valore nominale di Euro 102.353, a fronte di un investimento di Euro 70.000, con la conseguenza che in caso di violazione del patto di stabilità – strumentale all'esecuzione della suddetta operazione – non può risultare giustificata la permanenza in capo allo scrivente della suddetta partecipazione.

Con i migliori saluti,

Andrea Zucchini

ALLEGATO 4.A

Impegno di acquisto delle azioni di GB

Via pec

Egr.
Ing. Gabriele Bonfiglioli
Via Ercolani n. 4
40122 - Bologna
(gabriele.bonfiglioli@ingpec.eu)

17/07/ 2023

OGGETTO: Impegno di acquisto delle azioni

Egr. Ing. Bonfiglioli,

alla luce della centralità del Suo incarico e dell'importanza strategica che riveste la Sua posizione (considerata anche la Sua esperienza nel settore e le Sue ottime conoscenze tecniche e finanziarie) per il futuro della Società, è nostro interesse garantirLe una corretta prosecuzione del rapporto di lavoro con la nostra Società, prevedendo una forma di tutela per l'ipotesi in cui detto rapporto venga ad interrompersi in via anticipata in caso di Suo licenziamento senza giusta causa o in caso di Sue dimissioni per giusta causa.

Pertanto, nelle ipotesi di *(i)* Suo licenziamento senza giusta causa, oppure *(ii)* di Sue dimissioni per giusta causa, la scrivente Marzocchi Pompe S.p.A. si impegna irrevocabilmente ad acquistare le Sue azioni detenute nella nostra Società (previa adozione di ogni opportuna delibera e di ogni altro atto eventualmente necessario) ad un prezzo corrispondente alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni registrato nei sei mesi che precederanno l'invio della comunicazione di licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro degli ultimi sei mesi di quotazione su Euronext Growth Milan oppure, in caso di *delisting,* ad un valore corrispondente a quello che dovrebbe essere determinato secondo le regole codicistiche in ipotesi di recesso del socio, da pagarsi in 3 (tre) rate trimestrali di pari importo, di cui la prima all'atto del trasferimento delle azioni, e infruttifere di interessi.

È espressamente inteso che l'impegno oggetto della presente lettera è condizionato al fatto che le Sue azioni detenute nella nostra Società siano interamente liberate.

La presente comunicazione risulta pienamente valida ed efficace già a seguito della ricezione della medesima da parte Sua, senza che occorra alcuna forma di accettazione della stessa.

Con i migliori saluti,

Marzocchi Pompe S.p.A.

ALLEGATO 4.B

Impegno di acquisto delle azioni di AZ

Via raccomanda AR
anticipata via mail

Egr.
Sig. Andrea Zucchini
Via Santa Barbara n. 2
40137 - Bologna
(andrea.zucchini@marzocchipompe.com)

17/07/2023

OGGETTO: Impegno di acquisto delle azioni

Egr. Sig. Zucchini,

alla luce della centralità del Suo incarico e dell'importanza strategica che riveste la Sua posizione (considerata anche la Sua esperienza nel settore e le Sue ottime conoscenze tecniche e finanziarie) per il futuro della Società, è nostro interesse garantirLe una corretta prosecuzione del rapporto di lavoro con la nostra Società, prevedendo una forma di tutela per l'ipotesi in cui detto rapporto venga ad interrompersi in via anticipata in caso di Suo licenziamento senza giusta causa o in caso di Sue dimissioni per giusta causa.

Pertanto, nelle ipotesi di *(i)* Suo licenziamento senza giusta causa, oppure *(ii)* di Sue dimissioni per giusta causa, la scrivente Marzocchi Pompe S.p.A. si impegna irrevocabilmente ad acquistare le Sue azioni detenute nella nostra Società (previa adozione di ogni opportuna delibera e di ogni altro atto eventualmente necessario) ad un prezzo corrispondente alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni registrato nei sei mesi che precederanno l'invio della comunicazione di licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro degli ultimi sei mesi di quotazione su Euronext Growth Milan oppure, in caso di *delisting,* ad un valore corrispondente a quello che dovrebbe essere determinato secondo le regole codicistiche in ipotesi di recesso del socio, da pagarsi in 3 (tre) rate trimestrali di pari importo, di cui la prima all'atto del trasferimento delle azioni, e infruttifere di interessi.

È espressamente inteso che l'impegno oggetto della presente lettera è condizionato al fatto che le Sue azioni detenute nella nostra Società siano interamente liberate.

La presente comunicazione risulta pienamente valida ed efficace già a seguito della ricezione della medesima da parte Sua, senza che occorra alcuna forma di accettazione della stessa.

Con i migliori saluti,

Marzocchi Pompe S.p.A.